DISPOSIZIONI CORRETTIVE E INTEGRATIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 8 MAGGIO 2001, N. 215, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Art. 3

Modificazione dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni

All'articolo 12 del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni, dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: "7-bis. I bandi di concorso per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno e quadriennale possono prevedere riserve di posti a favore dei diplomati o assistiti presso le scuole militari, gli istitutti e le opere di cui al regio decreto 29 marzo 1943, n. 388, al decreto del Presidente del Repubblica 1° dicembre 1952, n. 4487, e al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1948, n. 989, nonche' dei figli di militari deceduti in servizio, nel limite massimo del 10% dei posti disponibili.".

Versione in vigore dal 21 novembre 2006, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni
Estremi	Decreto legislativo 6 ottobre 2006, n. 275
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 2006

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-275-2006/art-3-modificazione-dell-articolo-12-del-decreto-legislativo-n-215-del-2001/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it